

Corso P23047

TORTURA E ABUSO DI AUTORITA'

Gruppo B

Aspetti probatori e medico-legali

(di Simone Spina, giudice del Tribunale di Siena)

DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

Il divieto di tortura e degli altri trattamenti inumani o degradanti non affonda le proprie radici soltanto nel diritto internazionale pattizio, in cui pure risulta espressamente e frequentemente positivizzato, ma assume il **valore di vera e propria norma imperativa del diritto internazionale generale, come tale espressamente identificata e riconosciuta da numerose Autorità giudiziarie internazionali**: a partire dalla *United States Court of Appeals (v. case of Filartiga v. Pena-Irala, 2d Cir. 1980)*, passando per il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (*v. case no. IT-95-17/1-T, Prosecutor v. Anto Furundžija, 10 December 1998*), sino alla *House of Lords (v. opinions of the Lords of appeal for judgment in the cause A and others v. Secretary of State for the Home Department, judgment of 8 December 2005)*, nonché alla Corte europea dei diritti dell'uomo (*v. case of Soering v. The United Kingdom, judgment of 7 July 1989, § 88; nonché case of Al-Adsani v. The United Kingdom, judgment of 21 November 2001, § 65*).

Il **ripudio della tortura** deve allora ritenersi introdotto e veicolato, nell'ordinamento italiano, non soltanto per il tramite delle numerose fonti di diritto internazionale pattizio di cui a breve si darà conto, ma anche per il tramite dell'art. 10. co.1 Cost., norma che istituisce un meccanismo di adattamento automatico nei confronti dello *ius cogens*, ossia del diritto internazionale generale valevole per tutti gli Stati, così assicurando un perdurante regime di conformità tra ordinamento interno e diritto internazionale generale.

Fonti sovranazionali pattizie

Art. 3 Conv. Edu: Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Art. 15 conv. Edu. Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.» (...)

Dall'articolo 15 § 2 consegue che i diritti ai quali non è possibile derogare continuano ad applicarsi in qualsiasi momento in tempo di guerra o di situazione di pericolo pubblico, anche se lo Stato contraente ha notificato una deroga. si tratta dei diritti garantiti dall'articolo 2 (diritto alla vita), salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra; dall'articolo 4 § 1 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato); dall'articolo 7 (nulla poena sine lege); e dall'articolo 3 (proibizione della tortura e dei maltrattamenti);

Fonti sovranazionali pattizie (segue)

Art. 1 Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [New York 10.12.1984; ratificata in Italia con legge n. 489 del 1988]

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "**tortura**" indica qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona **dolore o sofferenze acute**, fisiche o psichiche, segnatamente **al fine di ottenere** da questa o da una terza persona **informazioni o confessioni, di punirla** per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, **di intimidirla od esercitare pressioni** su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano **inflitti da un funzionario pubblico** o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.

Quattro elementi cardine:

- 1) Contenuto:** coincide con l'effetto che tale atto ha sulla vittima, dolore o e sofferenze acute, fisiche o mentali, a quest'ultima inflitte e da quest'ultima patite. Un evento caratterizzato da un certo grado di entità, mediante l'utilizzo del lemma "acute" (*une douleur ou des souffrances aiguës / severe pain or suffering*); rievoca la nozione di "picco" e non di «gravità»: una sofferenza ben potendo risultare acutissima, ma al contempo essere di brevissima durata e, quindi, "non grave".
- 2) coefficiente psicologico:** «tortura» è un comportamento mai colposo, ma soltanto doloso e intenzionale (*intentionally/intentionnellement*)
- 3) Finalità:** classica tripartizione della tortura in «giudiziaria», «punitiva» e «discriminatoria», quest'ultima quale aberrante forma di «pedagogia»

(segue) GLI ELEMENTI CARDINE L'AGENTE DELLE PUBBLICHE ISTITUZIONI

L'ultimo e forse più qualificante requisito della «tortura» riguarda il soggetto agente: che deve necessariamente essere un **funzionario pubblico** o, comunque, **un agente delle pubbliche istituzioni**, essendo la presenza di un agente pubblico elemento essenziale e qualificante della nozione e del meccanismo, per essere quest'ultima intesa dalla Convenzione UNCAT quale **strumento di prevaricazione pubblica** nei confronti della persona, di mezzo perverso attraverso cui il potere pubblico si esprime nei confronti di coloro che ad esso sono soggetti.

Quel che caratterizza, nello schema della Convenzione UNCAT, lo specifico disvalore associato alle acute sofferenze è dunque la **perversione del rapporto tra autorità e individuo**. Nella definizione convenzionale di «tortura», in altri termini, l'ordinaria condizione che dovrebbe caratterizzare gli stati di diritto – con l'autorità pubblica munita di poteri in ragione, soltanto, della protezione delle singole persone e in funzione di tutela di queste ultime, nonché a tal fine dotata di una specifica posizione di tutela e garanzia nei confronti di quest'ultimo – viene a tal punto distorta ed alterata da essere totalmente sovvertita, di modo che l'individuo singolo, in quell'autorità che avrebbe dovuto tutelarlo e proteggerlo, finisce invece per trovare il proprio vessatore, il suo carnefice e persecutore.

la presenza di un agente delle pubbliche istituzioni costituisce non già un marginale e fortuito “accidente” ovvero un elemento «accidentale», ma piuttosto un requisito «essenziale» ed in grado di qualificare l'intera fattispecie, in ragione di una caratteristica riconosciuta come centrale, nella definizione di tortura, dalla Convenzione UNCAT e da altre Carte internazionali dei diritti.

CARATTERISTICA CENTRALE TORTURA UNCAT

Tale caratteristica centrale coincide con la **grave perversione impressa al potere pubblico** ad opera chi, in qualità di appartenente alle pubbliche istituzioni, ponga in essere atti di tortura ovvero trattamenti inumani o degradanti, così **distorcendo a tal punto la funzione propria del potere pubblico**, di salvaguardia e cura delle persone ad esso soggette, tanto da trasformarla nel suo esatto opposto e contrario: ossia in strumento di prevaricazione e sopruso ai danni di quanti siano soggetti al potere pubblico, in grado non solo e non tanto di offendere beni appartenenti al singolo individuo che, di volta in volta, tali atti subisca e patisca (quali la sua integrità fisica, la sua libertà morale, etc.), ma piuttosto di demolire, in radice, lo stesso status di persona umana e, con esso, il principio-valore della dignità personale, con la vittima che da soggetto (di diritto) viene degradata ad oggetto senza diritti o tutele, **per mano di un componente di quella pubblica autorità che, invece, di quei diritti dovrebbe essere prima custode e che di quelle tutele dovrebbe essere il principale garante.**

Nel meccanismo della tortura, in altri termini, il potere coercitivo di cui è funzionalmente dotato un pubblico ufficiale – nell'ambito di un rapporto pubblico di affidamento, custodia, protezione o comunque di tutela – si arricchisce in modo criminoso di un contenuto che mai dovrebbe avere, si colora illecitamente di un connotato che ad esso dovrebbe sempre rimanere radicalmente estraneo. Tale potere si stravolge a tal punto da finire con l'essere esercitato dall'autorità pubblica in maniera opposta e antitetica rispetto alle **ragioni istituzionali che in capo a quell'autorità medesima ne hanno giustificato e legittimato l'attribuzione, coincidenti con la specifica finalità di tutelare le persone ad essa affidate e da essa custodite**, sino a degenerare in vere e proprie forme di maltrattamento, contrarie al senso di umanità e perciò offensive **anche delle stesse istituzioni pubbliche**, oltre che delle singole persone maltrattate.

Alcuni obblighi di matrice convenzionale: i tempi del processo

1. I TEMPI DEL PROCESSO: la priorità a accordare a indagini e giudizio.

La Corte Edu – nei processi relativi ai fatti del G8 di Genova 2001 – ha evidenziato che nei procedimenti in cui si discuta di fatti riconducibili alla nozione di tortura rilevante per l’art. 3 Conv. Edu debbono essere svolte indagini effettive, volte ad instaurare giudizi all’esito dei quali irrogare – ove i fatti siano provati – sanzioni effettive.

- ⇒ L’effettività delle indagini implica che esse siano «avviate» e «condotte» con celerità.
- ⇒ La celerità (e l’effettività) debbono informare non solo le indagini, ma anche tutto il giudizio.
- ⇒ Il mancato accertamento dei fatti di tortura per declaratoria di **prescrizione** implica una **violazione dell’art. 3 Conv. Edu (sotto il versante procedurale)**

Cfr. CORTE EDU, Quarta Sezione, causa Cestaro c. Italia (Ricorso n. 6884/11), sentenza 7 aprile 2015 §§ 204 e ss. CORTE EDU, Prima Sezione, causa Azzolina e altri c. Italia (Ricorsi nn. 28923/09 e 67599/10), 26 ottobre 2017 §§ 153 e ss.

Alcuni obblighi convenzionali: i tempi del processo (segue)

gli strumenti sul piano dell'ordinamento interno:

Il delitto di tortura non è tra quelli ai quali è esplicitamente accordata dalla legge priorità di trattazione [v. il **silenzio dell'art. 132 bis disp.att. c.p.p.**]. Ergo, pur nel silenzio della legge, è ragionevole ritenere che gli attori del sistema giudiziario – in quanto “organi” dello Stato parte della Conv. Edu – debbano accordare priorità ai procedimenti per il reato di tortura, onde prevenire la violazione dell'art. 3 Conv. Edu sul versante procedurale. Gli **strumenti processuali** utili a garantire questa accelerazione, sono quelli noti (chiaramente, ove ne ricorrano i presupposti di rito):

- **incidente probatorio (audizione po)**
- esercizio dell'azione penale con **decreto di giudizio immediato**
- **anticipazione dell'udienza** (art. 467 cpp)

Altri **strumenti (ordinamentali)** possono essere rappresentati dalla esplicita indicazione del delitto di tortura come reato “a trattazione prioritaria” nelle **tabelle** degli uffici giudicanti e nei **progetti organizzativi** degli uffici requirenti.

Alcuni obblighi convenzionali: indagini effettive e indipendenti

La Corte Edu ha ripetutamente affermato che «quando un individuo sostiene in maniera difendibile di avere subito, da parte della polizia o di altri servizi analoghi dello Stato, un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, quest'ultima disposizione (...), richiede, per implicazione, che sia condotta un'inchiesta ufficiale effettiva».

Per essere effettiva, **l'inchiesta deve essere indipendente e imparziale.**

La Corte Edu ha talora ritenuto il difetto di tali requisiti quando gli inquirenti delegati dall'A.G. appartenevano allo stesso Corpo di polizia implicato nelle indagini; anche se – precisa la Corte – il livello di indipendenza (dal Corpo di polizia e dalle persone coinvolte nelle indagini) deve essere valutato caso per caso

Cfr. per es. Corte Edu Bouyid v. Belgium [GC], 2015, § 118; Corte Edu M.B. and Others v. Slovakia, 2021, § 91

Alcuni obblighi convenzionali: indagini effettive e indipendenti

→ in caso di cd. *tortura di Stato*, è forse preferibile (quando materialmente possibile) affidare le indagini a corpi di polizia giudiziaria non coinvolti nei fatti oggetto di indagine [Corte EDU].

Si tratta di un'affermazione che si pone in controtendenza con una regola di "galateo" istituzionale, non scritta ma viva nella prassi, per cui certe indagini si affidano al corpo di polizia coinvolto, proprio al fine di consentire a quest'ultimo di riscattare la propria immagine

Alcuni obblighi convenzionali: la sospensione dal servizio dei PPUU coinvolti in indagini per tortura

163. Per quanto riguarda, infine, i provvedimenti disciplinari, la Corte osserva che il Governo ha indicato che i poliziotti interessati non sono stati sospesi dalle loro funzioni durante il processo, che non precisa se questi stessi poliziotti siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari e non indica, se del caso, quali siano le misure adottate a questo proposito.

164. La **Corte** rammenta comunque, a questo proposito, di avere dichiarato **ripetutamente che, quando degli agenti dello Stato sono imputati per reati che implicano dei maltrattamenti, è importante che siano sospesi dalle loro funzioni durante l'istruzione o il processo e che, in caso di condanna, ne siano rimossi** (si vedano, tra molte altre, Abdülsamet Yaman, sopra citata, § 55, Ali e Ayşe Duran, sopra citata, § 64, Çamdereli, sopra citata, § 38, Gäfgen, sopra citata, § 125, Cestaro, sopra citata, § 205, Erdal Aslan c. Turchia, nn. 25060/02 e 1705/03, §§ 74 e 76, 2 dicembre 2008, e Saba c. Italia, n. 36629/10, § 78, 1o luglio 2014).

. CORTE EDU, Prima Sezione, causa Azzolina e altri c. Italia (Ricorsi nn. 28923/09 e 67599/10), 26 ottobre 2017

Alcuni obblighi convenzionali: la sospensione dal servizio dei PPUU coinvolti in indagini per tortura

Quale incidenza possono avere provvedimenti disciplinari o, addirittura, le dimissioni presentate dal PU accusato di tortura?

«In tema di misure cautelari personali, il **pericolo di reiterazione** di reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall'indagato **non è di per sé escluso dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici**. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale non erano indicati gli elementi concreti dai quali desumere la persistenza del pericolo di reiterazione, nonostante l'intervenuta sospensione del ricorrente dalle funzioni di Sindaco in forza di provvedimento prefettizio)». (Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019 - dep. 14/01/2020, CARLETTI, Rv. 27833801)

In tema di esigenze cautelari, **rispetto a reati comuni anche a base violenta (nella specie tortura), la sospensione disciplinare dal rapporto di lavoro non è idonea a elidere l'attualità del pericolo di reiterazione, in ragione sia della natura interinale del provvedimento amministrativo, sia della finalità di salvaguardia di interessi pubblici concernenti il rapporto di servizio, da questa perseguita**. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che nei reati contro la pubblica amministrazione è richiesta, invece, un'adeguata motivazione circa l'irrilevanza del provvedimento disciplinare, trattandosi di illeciti che richiedono un rapporto qualificato tra l'autore, ormai estraneo all'amministrazione, e il bene giuridico tutelato). (Sez. 5 - , Sentenza n. 8970 del 09/11/2021 Cc. (dep. 16/03/2022) Rv. 283071 - 01

La vittima di tortura: particolare vulnerabilità? (excursus processuale)

LA PERSONA OFFESA: è sempre persona in «condizione di particolare vulnerabilità»?

– presupposti della «condizione di particolare vulnerabilità» [art. 90 *quater*, introdotto da d.lgs. n. 212 del 2015]

«la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che **dall'età** e dallo stato di **infermità** o di **deficienza** psichica, **dal tipo di reato**, dalle **modalità e circostanze del fatto** per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto **se il fatto risulta commesso con violenza alla persona** o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, **se si caratterizza per finalità di discriminazione** (riferimento a «tortura discriminatoria») e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato»

La vittima di tortura: particolare vulnerabilità? (excursus processuale)

- conseguenze della «condizione di particolare vulnerabilità»:
 - art. 134, comma 4, cpp: consentita **documentazione audiovisiva** delle dichiarazioni
 - art. 190 bis cpp: **esame dibattimentale** di chi ha già reso incidente probatorio ammesso **solo se riguarda fatti o circostanze diversi**
 - art. 351, comma 1 ter, art. 362, comma 1 bis cpp: **dichiarazioni assunte con ausilio di esperti; limite alla reiterazione di atti dichiarativi** («non sia chiamata più volte a rendere sit»); assicurazione che **non vi siano contatti con la persona indagata**;
 - art. 392, comma 1 bis, c.p.p.: **ampliamento della possibilità di accesso all'incidente probatorio**
 - art. 398, comma 5 quarter, art. 498, comma 4 quarter, c.p.p.: **audizione con modalità protette** (solo però su richiesta di parte)

La vittima di tortura: particolare vulnerabilità? (excursus processuale)

Criticità: la decisione di ritenere la persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità ha delle conseguenze processuali. Il codice non indica però spazi di contraddittorio o contestazione sulle determinazioni del giudice che procede. Sul tema, in giurisprudenza, decisioni di segno difforme (ma i casi sono un po' diversi...):

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame in incidente probatorio della persona offesa (nella specie, del reato di cui all'art. 572 cod. pen.), escludendone la condizione di vulnerabilità (in ragione della maggiore età, dell'inserimento sociale della vittima e della reazione opposta alla condotta delittuosa), trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento né si pone fuori dal sistema processuale. (Sez. 6 - , Sentenza n. 46109 del 28/10/2021 Cc. (dep. 16/12/2021) Rv. 282354 - 01

E' abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in ragione dell'assenza di motivi di urgenza che non consentano l'espletamento della prova nel dibattimento, respinga l'istanza del pubblico ministero di incidente probatorio previsto dall'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., per l'assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, con ciò sostanzialmente disapplicando una regola generale di assunzione della prova, prevista in ottemperanza agli obblighi dello Stato derivanti dalle convenzioni internazionali per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese di reati sessuali. (Sez. 3, Sentenza n. 34091 del 16/05/2019 Cc. (dep. 26/07/2019) Rv. 277686 - 01

La fattispecie di tortura: la Tortura Comune

TORTURA	ELEMENTI STRUTTURALI
Chiunque,	reato <u>comune</u>
con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta',	a <u>condotta vincolata</u> : problema del rilievo della condotta omissiva
cagiona	<u>Reato di evento</u> : problema del nesso causale; problema della causalità omissiva; problema del concorso omissivo nel reato commissivo
acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico	<u>Evento duplice e alternativo</u> del reato
a una persona privata della liberta' personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa,	Presupposto del reato
e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni	Sanzione
se il fatto e' commesso mediante piu' condotte	Sempre sulle <u>modalità della condotta</u> : problema della pluralità di condotte e della distinzione tra condotta e atti
ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona.	Sempre sulle <u>modalità della condotta</u> : trattamento inumano e degradante; sufficiente anche una sola condotta; problema della definizione di trattamento <u>inumano e degradante</u> (scarto definitorio rispetto ad art. 3 Conv. Edu.)

I PRESUPPOSTI DEL REATO (alternativi)

- In danno di una persona privata della libertà personale
 - [carceri; camere di sicurezza; CPR; ma rilevano anche le situazioni di fatto e la privazione della libertà personale operata dalla PG prima dell'intervento dell'A.G.]
- In danno di una persona o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza,
 - [rilevano situazioni di affidamento determinate da ragioni sanitarie (ospedali-case di cura-remis); educative (scuola); incapacità (tutela-amministrazione di sostegno)]
- In danno di una persona che si trovi in condizioni di minorata difesa,
 - Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze **di tempo**, **di luogo** o **di persona**, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, **IN CONCRETO**, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021) Rv. 282095 - 02

IL BENE GIURIDICO TUTELATO: LA DIGNITA' DELLA PERSONA

Al divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti – consacrato da una norma di *jus cogens* valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale e sancito da un'articolata trama di Convenzioni e Carte dei diritti – corrisponde, in capo a tutti e ciascuno, un correlativo diritto fondamentale, attinente al “corpo” della persona, secondo l'antica formula dell'*habeas corpus*.

Tale diritto si sostanzia in **una specifica forma d'immunità da pratiche anomiche e da altri atti di violenza che offendano** – mediante l'intenzionale inflizione di dolori o sofferenze acute nei confronti di un individuo di cui si abbia la custodia, custodia o il controllo – **la dignità dell'uomo** e, ove commessi da agenti pubblici, **anche delle stesse pubbliche istituzioni**, il cui fine ultimo coincide, come visto, nella salvaguardia e tutela delle persone stesse.

Dignità e persona costituiscono distinte facce della stessa medaglia, in tanto potendosi riconoscere a taluno il valore di “persona” in quanto non venga compressa ed eliminata la sua dignità di essere umano ed in tanto potendosi, per altro verso, garantire la “pari dignità” di questi in quanto non se ne attenui ed elida la qualità di persona umana.

Argomenti sistematici (*sedes materiae*, fonti internazionali su tutela dei diritti umani)

Argomento letterale (art. 613 bis co.1: «...ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona»): **unica volta in cui nel codice penale compare il lemma «dignità» all'interno di una fattispecie di reato** (Altre 4 occorrenze: 3 in art. 28, interdizione pu, ma nel significato di «insegne onorifiche; quarta occorrenza: in art. 498, «usurpazione di titoli e onori», stesso senso)

La condotta (ferma la necessità di sussistenza dell'evento)

La fattispecie descrive la condotta come segue: la Tortura può essere commessa «**con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, (...) se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona**».

4 POSSIBILI COMBINAZIONI

- 1) 1. Necessarie **più condotte** se trattasi di **fatto commesso con «violenze o minacce gravi» e non è derivato** (oltre all'evento, anche) **un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona**
- 2) Necessarie **più condotte** se trattasi di **fatto commesso «agendo con crudeltà» e non è derivato** (oltre all'evento, anche) **un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona**
- 3) Sufficiente una sola condotta di «**violenze o minacce gravi**» **purché** (oltre a cagionare l'evento) **essa abbia comportato un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona**
- 4) Sufficiente una sola condotta di «**azione con crudeltà**» **purché** (oltre a cagionare l'evento) **essa abbia comportato un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona**

La condotta: violenze e minacce *gravi* mediante più condotte

Sul requisito modale della “violenze e minacce *gravi*”: **AMBIGUITA' SINTATTICA**

Rispetto alla definizione portata dall'articolo uno della convenzione del 1984, la fattispecie di cui all'articolo 613 bis aggiunge un particolare requisito modale, dato dalle «violenze o minacce *gravi*», che caratterizza la tipicità della fattispecie.

Per conferire all'espressione «violenze o minacce gravi» un esito interpretativo non incongruo né irragionevole e dunque inammissibile, occorre preliminarmente interrogarsi sulla specifica funzione da associare a siffatto elemento di fattispecie, che può invero consistere in una e una soltanto delle seguenti alternative:

1) È un requisito modale a carattere selettivo, volto a distinguere quel che, pur esitando in acute sofferenze fisiche, non può considerarsi tortura, in ragione dell'assenza – per l'appunto – di siffatta modalità tipica;

2) È un requisito che appare *inutiliter datum*, in quanto ridondante, per essere qualsiasi “acuta” sofferenza fisica sempre implicata e presupposta dal ricorso ad una violenza o minaccia grave (sul punto, v Cass. Sentenza n. 47079 del 08/07/2019 Cc. (dep. 20/11/2019) Rv. 277544 – 01 : «... **i due eventi al cui lume deve essere letta la condotta** [acute sofferenze fisiche e verificabile trauma psichico], **[sono] poco plausibilmente ricollegabili a violenze non connotate da gravità**»

(SEGUE) La condotta: violenze e minacce *gravi* mediante più condotte

Per giungere ad affermare che l'espressione «con violenze o minacce gravi» costituisce un requisito dotato di effettiva portata selettiva, ossia in grado di distinguere ciò che è tipico da quel che non lo è, **occorrerebbe più in particolare assumere**, del concetto di «violenza», **una interpretazione più ristretta di quella che viene, normalmente, attribuita a tale concetto nel nostro ordinamento penale.**

La nozione di «violenza», in particolare quella nota come «violenza propria», appare infatti comunemente caratterizzata da una connotazione di tipo «fisico», essa risolvendosi in **un esercizio di forza fisica soverchiante**, dispiegata da parte di un corpo su un altro corpo (*vis corpore corpori illata*), **che implichi e comporti un conseguente trasferimento di energia cinetica dal primo al secondo, tanto da far sì che, ad opera del corpo 'soverchiante', risulti infine "piegata" la resistenza del corpo soverchiato.**

Tale risultato ed effetto (di «piegamento» della resistenza del corpo «soverchiato») può manifestarsi, in concreto:

1) o con la soggezione del corpo 'soverchiato' ad una accelerazione nel movimento, con conseguente modifica della sua velocità: è l'ipotesi di urti, scontri, spintonamenti, calci, pedate, pugni che determinino uno spostamento visibile del corpo «soverchiato»;

2) oppure, ove tale forza impressa su un corpo non si traduca (esclusivamente) in un percepibile movimento di quest'ultimo, gli effetti della stessa **si tradurranno in trasferimento di calore sul corpo «soverchiato», produttivo di alterazioni di natura anatomica, di processi patologici ovvero di compromissioni delle funzioni dell'organismo** (in termini penalistici: **LESIONI**)

(SEGUE) La condotta: violenze e minacce *gravi* mediante più condotte

- ➔ Ma l'unica nozione di «violenza» compatibile con l'effetto che da essa deve poter discendere (ossia uno dei due eventi alternativamente previsti dalla fattispecie: «acute sofferenze fisiche» o «verificabile trauma psichico») non può che essere la «violenza» cosiddetta “in senso proprio”, la violenza cd «impropria» coincidendo, per altro verso, con la mancanza di consenso.
- ➔ Ma se così è, se l'unica «violenza» rilevante nel 613bis è quella che prevede un esercizio di energia fisica soverchiante da parte di un corpo su un altro corpo, tale da produrre «acute sofferenze fisiche» ovvero «un verificabile trauma psichico», allora il connotato di **gravità** non avrebbe alcuna portata selettiva se associato alla parola «violenza»
- ➔ L'unico esito interpretativo non incongruo né irragionevole e dunque inammissibile è allora quello che vede nell'aggettivo «**gravi**» un **attributo da intendersi come esclusivamente associato alla parola «minacce»**;
- ➔ È una interpretazione, questa, peraltro conforme al sistema codicistico, ove si consideri che **mai compare nel sistema codicistico l'espressione «con violenze o minacce gravi», ma soltanto l'espressione «con violenza e minaccia»**

(SEGUE) La condotta: violenze e minacce *gravi* mediante più condotte

Articoli contenenti “con violenza o minaccia” quali elementi di fattispecie:

- 1) Art. 52 co. 4: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, **con violenza o minaccia** di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”
- 2) Art. 294 “Chiunque usa **violenza o minaccia** pubblico ufficiale...”
- 3) Art. 336 “Chiunque usa **violenza o minaccia** a un pubblico ufficiale...”
- 4) Art. 353: “Chiunque, **con violenza o minaccia**,...”
- 5) Art. 353bis: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, **con violenza o minaccia**,...”;
- 6) Art. 377 co. 3: “Chiunque usa **violenza o minaccia**...”;
- 7) Art. 377bis: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, **con violenza o minaccia**...”;
- 8) Art. 385: “... se il colpevole commette il fatto **con violenza o minaccia**...”;
- 9) Art. 513bis «Illecita concorrenza **con minaccia o violenza**»
- 10) Art. 602ter co. 3: “... se il fatto è commesso **con violenza o minaccia**...”;
- 11) Art. 603bis co. 2: “se i fatti sono commessi **mediante violenza o minaccia**...”;
- 12) Art. 609bis: “Chiunque, **con violenza o minaccia**...”;
- 13) Art. 611: rubrica (“violenza o minaccia per costringere a commettere un reato”) e testo: “chiunque usa **violenza o minaccia** per....”;
- 14) Art. 628 (rapina): “... mediante **violenza alla persona o minaccia**...”, co. 3 n.1): se la **violenza o minaccia** è commessa con armi...”: n.3): se **la violenza o minaccia**....;
- 15) Art. 629 (estorsione): “Chiunque, **mediante violenza o minaccia**,...”

(SEGUE) La condotta: violenze e minacce *gravi* mediante più condotte

- Il legislatore, all'art. 612 co.2, disciplina e considera espressamente l'ipotesi in cui «**la minaccia è grave**»
- In nessun caso, come avviene nell'art. 612 co.2, disciplinata e presa in considerazione il caso in cui ad essere grave sia la «violenza», cui mai viene associato l'aggettivo grave, **salvo che in due soli casi**
- 1. L'ART. 602-TER co. 5sexies (aggravanti violenza sessuale): “se il reato è commesso **con violenze gravi...**”; **(ma il riferimento qui corre in un caso in cui la «violenza» della fattispecie-base è tanto quella «propria» quanto quella «impropria»)**
- 2. ART. 609-QUINQUIES co. 3 (aggravanti corruzione di minorenni): “se il reato è commesso **con violenze gravi...**” **(il riferimento qui corre in un caso in cui della «violenza» non vi è menzione alcuna nella fattispecie-base)**

IN SINTESI, a fronte di una nozione sintatticamente equivoca:

- **Unica forma di «violenza» compatibile con la fattispecie dell'art. 613bis è quella propria, perché è l'unica in grado di poter cagionare uno dei due alternativi eventi previsti (non certo la «violenza impropria»)**
- proprio «... **i due eventi al cui lume deve essere letta la condotta** [acute sofferenze fisiche e verificabile trauma psichico], **[sono] poco plausibilmente ricollegabili a violenze non connotate da gravità**» (così Cass. Sentenza n. 47079 del 08/07/2019 Cc. (dep. 20/11/2019) Rv. 277544 – 01);
- Pertanto, l'unico esito interpretativo in grado di conferire effettiva portata selettiva alla parola «gravi», ossia in grado di distinguere ciò che è tipico da quel che non lo è, è associare tale aggettivo alla parola «minacce», come peraltro già in via generale fa il legislatore con una precisa definizione nel 612 co.2 cp

La condotta: agendo con crudeltà mediante più condotte

In tema di tortura, la **CRUDELTÀ** della condotta si concretizza in presenza di **un comportamento eccedente rispetto alla normalità causale, che determina nella vittima sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell'autore del fatto.** (Fattispecie in cui le reiterate aggressioni ai danni di una vittima inerme, eseguite in tempo di notte e facendo irruzione nella sua abitazione, con l'utilizzo di corpi contundenti, accompagnate da urla di scherno e immortalate attraverso videoriprese sono state ritenute espressive del perseguimento, da parte degli aggressori, di una forma di sadica soddisfazione per la propria capacità di generare sofferenza). [Sez. 5 - , Sentenza n. 50208 del 11/10/2019 Cc. (dep. 11/12/2019) Rv. 277841 – 02; evocando la giurisprudenza in materia di aggravante: Sez. U, Sentenza n. 40516 del 23/06/2016 Ud. (dep. 29/09/2016) Rv. 267629 - 01]

Piccola nota: parlare di «eccedenza rispetto alla normalità causale» non appare particolarmente problematico rispetto ad un evento aggravatore. Dal punto di vista logico, meno scontato quando la «eccedenza rispetto alla normalità causale» connota un elemento costitutivo e non un elemento accidentale del reato.

La condotta (segue): con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà (...) se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona

NB: in caso di condotta crudele che comporti trattamento inumano e degradante, può essere sufficiente anche **UNA SOLA** condotta.

Vari problemi interpretativi:

- la Conv. EDU fa riferimento (alternativo) ai comportamenti inumani **O** degradanti;
- la Corte Edu delinea una sorta di gerarchia (che nel tempo si è rivelata mobile) in cui la distinzione viene operata in base all'intensità e alla qualità della sofferenza inflitta:
 - 1) molto grave e crudele nella **tortura** (sofferenze molto gravi e crudeli)
 - 2) di particolare intensità nel **trattamento inumano** (forti sofferenze psichiche e fisiche)
 - 3) atta a provocare umiliazione e sofferenza morale nel **trattamento degradante** (con conseguenze soprattutto emotive).

Leading case: Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, ric. n. 5310/71,

Corte EDU e trattamenti inumani (segue)

la distinzione che deve essere tracciata tra tortura e trattamenti inumani e degradanti deriva principalmente da una differente intensità delle sofferenze inflitte (*«In the Court's view, this distinction derives principally from a difference in the intensity of the suffering inflicted»*), fermo restando che anche la tortura rientra nel genere dei trattamenti inumani.

La Corte distingue tre tipologie di comportamenti vietati, che sono tra loro in rapporto di progressiva gravità/intensità, ma che si possono riportare ad una **matrice comune**: la tortura è la più grave di esse, i trattamenti o pene inumani rappresentano quella intermedia, mentre la più tenue è costituita dai trattamenti o pene degradanti.

Sul **trattamento inumano**, nella sentenza Irlanda c. Regno Unito, cit., deve consistere in una **forte sofferenza fisica o psicologica**, se non in una vera e propria violenza sul corpo della persona, **capace di suscitare sentimenti di paura e di angoscia**.

Corte EDU e trattamenti degradanti

(fonte: Guide on Article 3 of the European Convention on Human Rights)

21. For instance, treatment or punishment was held to be “degrading” when:

- a severely disabled person was detained in inappropriate conditions where she was dangerously cold, risked developing sores because her bed was too hard or unreachable, and was unable to go to the toilet or keep clean without the greatest of difficulty (Price v. the United Kingdom, 2001, § 30; see also Vincent v. France, 2006, §§ 101-103 where the applicant, paraplegic, could not leave his cell nor move about the prison independently);
- the applicants hair was forcefully shaved by the prison administration, without any justification or legal basis (Yankov v. Bulgaria, 2003, §§ 120-121; see also Slyusarev

Guide on Article 3 of the Convention – Prohibition of torture

10/41 European Court of Human Rights

v. Russia, 2010, § 44 where the applicant’s glasses were confiscated after his arrest for five months, without justification and legal basis);

- an unaccompanied foreign minor had to live in precarious conditions in a shantytown due to the authorities’ failure to execute a judicial placement order (Khan v. France, 2019, §§ 94-95);
- use of force on the applicants when searching their home was not strictly necessary (Ilievi and Ganchevi v. Bulgaria, 2021, §§ 56-57); (SEGUE)

Corte EDU e trattamenti degradanti (segue)

- judicial corporal punishment was inflicted on the applicant (Tyrer v. United Kingdom, 1978, § 35).
- the authorities failed to ensure that a twelve-year old child, who witnessed the arrest of his parents, was looked after by an adult, and was informed about the situation while his parents were held in police custody (Ioan Pop and Others v. Romania, 2016, § 65).
- the applicant was detained for a lengthy time in a severely overcrowded and unsanitary environment in prison (Kalashnikov v. Russia, 2002, § 102);
- the applicant was subjected to a strip search in an inappropriate manner, such as the making of humiliating remarks (Iwańczuk v. Poland, 2001, § 59; see also Valašinas v. Lithuania, 2001, § 117 where the applicant was stripped naked in front of a female prison officer and prison guards examined his sexual organs as well as the food he had received without gloves);
- the detention of an asylum-seeker for three months on police premises pending the application of an administrative measure, with no access to any recreational activities and without proper meals (Tabesh v. Greece, 2009, §§ 38-44, see also Z.A. and Others v. Russia [GC], 2019, § 195 where, pending their request for asylum, the applicants were confined in inadequate conditions not fit for a lengthy stay in an airport transit zone as well as N.H. and Others v. France, 2020, § 184 where asylum seekers were destitute and lived rough for several months due to administrative delays preventing them from receiving the support for which the law provided);

Corte EDU e trattamenti degradanti (segue)

- twenty-seven LGBTI activists were subject to vicious verbal abuse and random physical attacks by a mob of counter demonstrators and the promised police protection was not provided in due time or adequately (*Women's Initiatives Supporting Group and Others v. Georgia*, 2021 § 60);
- as a result of the procrastination of the health professionals in providing access to genetic tests, the applicant, who was pregnant, had had to endure six weeks of painful uncertainty concerning the health of her foetus and, when she eventually obtained the results of the tests, it was already too late for her to make an informed decision on whether to continue the pregnancy or to have recourse to a legal abortion (*R.R. v. Poland*, 2011, § 159).

Corte Edu e trattamenti inumani (segue)

17. For instance, treatment or punishment was held to be “inhuman” when:

✦ the applicant was threatened with torture while in police custody (*Gäfgen v. Germany* [GC], 2010, §§ 91 and 101-108; see also *Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom*, 2010, §§ 137 and 144 where the applicant was subjected to the fear of being executed by foreign authorities and *Al Nashiri v. Romania*, 2018, § 675 where the applicant, previously ill-treated, was subjected to harsh detention conditions in complete isolation with the prospect of being subjected to torture);

✦ the applicants’ homes and property were intentionally destroyed by security forces, depriving the applicants of their livelihoods and forcing them to leave their village (*Selçuk and Asker v. Turkey*, 1998, § 77; *Hasan İlhan v. Turkey*, 2004, § 108);

✦ the applicant suffered uncertainty and apprehension over a prolonged and continuing period due to the disappearance of his relative (*Orhan v. Turkey*, 2002, § 360; see also *Musayev and Others v. Russia*, 2007, § 169 where the applicant witnessed the extrajudicial execution of several of his relatives and neighbours as well as the authorities’ inadequate and inefficient response after the events);

✦ The applicant, a conscript suffering from health problems, was subjected to excessive level of physical exercise imposed as punishment (*Chember v. Russia*, 2008, § 57).

✦ The applicant was serving his life sentence for a long time in poor conditions and under a very restrictive regime (*Simeonovi v. Bulgaria* [GC], 2017, § 90).

Corte Edu e tortura

12. For instance, treatment was found to amount to “torture” when:

- ✦ the applicant was stripped naked, with his arms tied together behind his back and suspended by his arms (“Palestinian hanging”) by State agents while in police custody in order to extract a confession (*Aksoy v. Turkey*, 1996, § 64);
- ✦ the applicant was raped and subjected to a number acts of other physical and psychological ill-treatment while in custody (*Aydin v. Turkey*, 1997, §§ 83-87, see also *Maslova and Nalbandov v. Russia*, 2008, § 108 where the applicant was repeatedly raped as well as subjected to a number of acts of physical violence during interrogation and *Zontul v. Greece*, 2012, § 92 where an illegal immigrant was raped by a coastal guard responsible for supervising him);
- ✦ the applicants were deprived of sleep, subjected to “Palestinian hanging” and “falaka”, sprayed with water, beaten for several days while in custody in order to extract a confession (*Bati and Others v. Turkey*, 2004, § 110 and §§ 122-124);

Corte Edu e tortura

- ✦ the applicant, a detainee who was on hunger strike, was forced fed, despite the absence of medical necessity and with the use of handcuffs, a mouth-widener, a special rubber tube inserted into the food channel and, in the event of resistance, with the use of force (*Nevmerzhitsky v. Ukraine*, 2005, § 98);
- ✦ the applicant was subjected to combined and premeditated measures involving handcuffing, hooding, forcibly undressing, forcibly administering a suppository while held on the ground without any medical necessity, in the framework of “extraordinary rendering”, geared to obtaining information from the applicant or punishing or intimidating him (*El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia* [GC], 2012, § 205);
- ✦ severe beatings by police officers resulting in the death of the applicants’ relative (*Satybalova and Others v. Russia*, 2020, § 76; see also *Lutsenko and Verbytskyy v. Ukraine*, 2021, §§ 79-80 where Mr Verbytskyy was beaten to death by non-State agents hired by police in the context of the Maidan protests).

La cd. Tortura di Stato (art. 613 bis comma 2 cp)

TORTURA "DI STATO"	Elementi strutturali
Se i fatti di cui al primo comma	Definizione del precetto: rinvio per relationem al primo comma;
sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,	soggetto attivo: <u>reato proprio</u>
con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,	modalità della condotta: rilievo delle condotte extra-funzionali
la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.	sanzione

La cd. Tortura di Stato (art. 613 bis comma 2 cp): circostanza o fattispecie autonoma di reato?

Natura circostanziale (argomenti)

- Descrizione della condotta con rinvio *per relationem* al comma 1 , in analogia all'interpretazione dell'art. 640bis cp (Sez. U, Sentenza n. 26351 del 26/06/2002 Ud. (dep. 10/07/2002) Rv. 221663 – 0); v. **però l'opposta interpretazione data all'art. 319 ter cod. pen. (corruzione atti giudiziari)** (Sez. 6, Sentenza n. 24349 del 27/01/2012 Ud. (dep. 19/06/2012) Rv. 253096 – 0)]

La cd. Tortura di Stato (art. 613 bis comma 2 cp): circostanza o fattispecie autonoma di reato?

Natura di fattispecie autonoma di reato: **PRIMI ARGOMENTI**

- Il comma 2, aggravato ai sensi del comma 4, sarebbe un inedito (**un'aggravante di un'aggravante**) [*contra*: v. art. 416 bis, comma 6, in relazione al comma 4, cp]
- La più parte degli argomenti (letterali e *sedes materiae*) non sono in verità univocamente indicativi (v. art. 583, lesioni *gravi* e *gravissime* → aggravante; mentre v. art. 73 co. 5, «*chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che per mezzi, modalità o e circostanze dell'azione etc... è di lieve entità...*» → fattispecie autonoma);
- Muta sensibilmente il **bene giuridico offeso** (accanto alla dignità della po vi è la «dignità» stessa delle pubbliche istituzioni e il **corretto rapporto che deve instaurarsi tra autorità pubblica e individuo**)
- **Interpretazione internazionalmente orientata** (artt. 1 e 4 UNCAT e 117 Cost.): in quanto in un sistema in cui le circostanze sono bilanciabili si porrebbe nel nulla il connotato, qualificante e fondamentale, dell'esercizio di pubblici poteri: è tale sostanziale elisione è tanto più grave, a fronte di specifici obblighi internazionali di incriminazione della tortura di Stato, se si pensa che il nostro sistema in conosce divieti di bilanciamento in relazione ad altre, meno gravi, fattispecie, senza che un tale divieto sia stato nella specie previsto;
- A fronte di tale ambiguità e di pregnanti obblighi internazionali è allora ammissibile dare una interpretazione del comma 2 tale da includere un requisito, qual è la qualifica di pubblico agente, nel novero degli **accidentalia delicti** (le circostanze) e non già degli *elementi qualificanti di tale reato*?

La cd. Tortura di Stato (art. 613 bis comma 2 cp): circostanza o fattispecie autonoma di reato?

Natura di **fattispecie autonoma** di reato: **ARGOMENTI DIRIMENTI**

- **Il comma 3:** *«Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti».* La disposizione esclude che si applichi il comma 2, la tortura di stato, in caso di esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti. **Questo chiarisce in via determinante la natura autonoma:** l'unica interpretazione coerente con tale disposizione, vera e propria **causa di esclusione della tipicità del solo reato commesso da un soggetto qualificato**, è quella che vede nel comma 2 un autonomo titolo di reato; diversamente opinando, ove lo si intendesse come circostanza aggravante, le condotte considerate dal comma 3, potrebbero allora essere punibili ai sensi del comma 1. Ma ciò è palesemente irragionevole se non assurdo
- **Art. 613ter cod. pen.** rubricato **«istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura»:** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa legge parla espressamente di «istigazione rivolta ad un pubblico ufficiale a commettere il delitto di tortura», non essendo d'altro canto ammissibile l'istigazione a commettere una circostanza aggravante*

Gli eventi (alternativi) del reato

L'art. 613 bis cp indica due event del reato **tra loro alternativi** :

➔ **Acute sofferenze fisiche / verificabile trauma psichico**

Due note sulla tecnica di formulazione legislativa.

Essa è **vaga** e introduce «gradazioni» di difficile misurazione empirica (le «acute» sofferenze fisiche).

Il riferimento al «verificabile» trauma psichico è pleonastico. Il diritto e processo penale, nel loro statuto costituzionale, sono infatti caratterizzati sempre da due condizioni irrinunciabili, quali:

- 1) la *verificabilità* e *confutabilità* delle ipotesi accusatorie in forza del carattere necessariamente assertivo (e non valutativo) di queste ultime.
- 2) la necessaria *prova empirica* di tali ipotesi, in forza di procedure che ne consentano sia la *verificazione* che l'esposizione a *confutazione* (principio *empiristico* della *fattualità* della devianza punibile)

La giurisdizione penale designa, di per se stessa, una procedura di accertamento dei presupposti della pena che si esprime sempre in *asserzioni verificabili e falsificabili empiricamente*. Qualsiasi attività punitiva contraria e difforme da tale schema è *cosa altra e diversa* dalla giurisdizione penale

(SEGUE) Sugli eventi del reato: il relativo accertamento

in materia di atti persecutori, la Consulta (sentenza n. 172 del 2014) ha escluso che il riferimento ad un «grave stato d'ansia» mini il principio di determinatezza

si tratta di «eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica», ma «essi **debbono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima**»; (...) «la prova dello stato di ansia e di paura può e **deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico**, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima»; pertanto «**un'attenta considerazione di dati riscontrabili sul piano dei comportamenti e dell'esperienza, consente al giudice di appurare con ragionevole certezza il verificarsi dei fenomeni in esso descritti** e, pertanto, non presenta vizi di indeterminatezza, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost».

(...)L'aggettivazione, inoltre, in termini di «grave e perdurante» stato di ansia o di paura e di «fondato» timore per l'incolumità, vale a circoscrivere ulteriormente l'area dell'incriminazione, in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima. A tale ultimo riguardo, **deve rammentarsi come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività**, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato (ex plurimis, sentenze n. 139 del 2014 e n. 62 del 1986).

(SEGUE) Sugli eventi del reato

Acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico:

- ➔ **Non necessariamente coincidono con le lesioni personali** (Sez. 5 - , Sentenza n. 50208 del 11/10/2019 Cc. (dep. 11/12/2019) Rv. 277841 – 0)
- ➔ In caso di lesioni (o morte) sono previsti inasprimenti sanzionatori. Discussa è la loro natura giuridica
- ➔ Apporto delle conoscenze medico-legali